

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

NEWSLETTER DEL **26 aprile 2022**

## GIURISPRUDENZA

<b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>	<b>3</b>
Corte Costituzionale, 11 aprile 2022, n. 91	
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 4 aprile 2022, n. 964	
<b>Urbanistica e Diritto dell'ambiente</b>	<b>12</b>
Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2344	
<b>Diritto Civile e Processuale Civile</b>	<b>16</b>
Cassazione Civile, Sez. III, 29 marzo 2022, n. 10049	

## Corte Costituzionale, 8 marzo 2022, n. 91

### Massima

La disciplina dell'istituto del subappalto non condivide con quella dell'istituto dell'avvalimento l'esigenza di tutelare i beni pubblici: per questo motivo, è costituzionalmente legittimo il combinato disposto degli articoli 105 e 146 del Codice dei Contratti pubblici, in forza del quale nei contratti pubblici inerenti ai beni culturali è fatto divieto di ricorrere all'avvalimento ma è invece consentito il ricorso al subappalto.

### Caso di specie

A seguito dell'espletamento della procedura di gara indetta da Invitalia per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti delle sedi del Polo Museale del Molise, i lavori venivano aggiudicati all'R.T.I. primo graduato, il quale aveva precedentemente dichiarato di voler supplire alla carenza del possesso di una particolare qualificazione SOA richiesta dalla *lex specialis* di gara mediante il ricorso all'istituto del subappalto. La società terza graduata impugnava gli atti di gara innanzi al TAR per il Molise, chiedendone l'annullamento e formulando altresì istanza di risarcimento del danno in forma specifica. Il TAR per il Molise, ritenendola rilevante per la decisione, sollevava questione di

legittimità costituzionale relativamente all'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, disciplinante l'istituto del subappalto, e all'art. 146 del medesimo Codice, disciplinante la qualificazione degli operatori economici nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In particolare, il TAR rilevava come il combinato disposto delle norme citate comportasse il divieto, per l'esecuzione dei contratti pubblici inerenti ai beni culturali, di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, consentendo tuttavia di ricorrere al subappalto. Secondo il TAR, la *ratio* sottostante al divieto di ricorrere all'avvalimento - coincidente con la necessità di assicurare che i lavori affidati nel settore dei beni culturali vengano eseguiti da soggetti muniti di qualificazioni specialistiche, onde preservare e ridurre al minimo i rischi di perdita o deterioramento di tali beni - avrebbe imposto di estendere tale divieto anche al ricorso all'istituto del subappalto.

Il *discrimen* tra l'avvalimento e il subappalto, nei contratti inerenti ai beni culturali, sarebbe inoltre apparso ancor più ingiustificato alla luce della considerazione per cui il subappaltatore non viene individuato *ab origine* e dunque il relativo istituto si presterebbe a eludere nella sostanza i principi di aggiudicazione mediante gara e di incedibilità del contratto, specialmente nelle ipotesi di subappalto necessario.

Infine, il TAR per il Molise constatava l'impossibilità di ricorrere a un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto, in quanto la natura eccezionale della disposizione relativa al divieto di avvalimento non

ne avrebbe consentito l'estensione al subappalto mediante un'interpretazione analogica.

### **Motivi della decisione**

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni, dichiarandole non fondate, con la sentenza n. 91 del 2022. In particolare, i Giudici hanno, in primo luogo, ritenuto necessario delineare i tratti fondamentali dell'istituto dell'avvalimento, al fine di indagare l'irragionevolezza o meno della disparità di trattamento prevista rispetto all'istituto del subappalto.

La Corte ha dunque ribadito che l'avvalimento costituisce un effetto giuridico - e non già uno specifico schema contrattuale - mediante cui si consente a un soggetto, privo di taluni requisiti per la partecipazione alla gara, di avvalersi di beni, mezzi o competenze professionali posseduti da altro operatore economico - l'ausiliario -, il quale li mette a disposizione dell'avvalente per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto riguarda la fase esecutiva dell'appalto, il Codice dei Contratti pubblici non prescrive che la prestazione da eseguire con le risorse offerte dall'ausiliario debba essere necessariamente effettuata da quest'ultimo, ferma restando, tuttavia, la facoltà dell'aggiudicatario di stipulare con l'ausiliario un contratto di subappalto. L'art. 89, comma 8, del Codice, infatti, prescrive che l'esecuzione del contratto spetta all'aggiudicatario, che deve integrare al proprio interno le risorse dell'ausiliario.

La *ratio* del divieto di ricorso all'avvalimento sancito dall'art. 146 del Codice risiede, dunque, nell'esigenza di assicurare che i lavori in materia

di beni culturali vengano direttamente eseguiti da chi abbia la specifica qualificazione richiesta, nonché mezzi e risorse necessari a preservare tale categoria di beni. Una motivazione analoga non si rinviene, al contrario, nella disciplina del subappalto, in quanto tale istituto impone, da un lato, che l'impresa subappaltatrice abbia i requisiti per partecipare alla gara - e, in particolare per quanto riguarda le categorie a qualificazione obbligatoria, le specifiche qualificazioni richieste - e, dall'altro, che l'impresa subappaltatrice esegua in proprio e in via diretta le prestazioni subappaltate.

In altre parole, la disciplina del subappalto - integrata, peraltro, dalla disposizione di cui all'art. 148, comma 4, del Codice, secondo cui i soggetti esecutori dei lavori inerenti ai beni culturali devono in ogni caso essere in possesso di specifici requisiti di qualificazione - scongiura il rischio, presente invece nell'ipotesi dell'avvalimento, che un soggetto privo delle necessarie competenze prescritte dalla *lex specialis* di gara venga integrato nell'organizzazione aziendale dell'operatore economico aggiudicatario e provveda, in tal modo, all'esecuzione dei lavori pur non avendone le competenze.

Poiché, dunque, il subappalto non condivide con l'avvalimento la *ratio* della norma di cui all'art. 146 del Codice dei contratti pubblici, ossia la necessità di tutelare i beni culturali, viene meno la censura di irragionevolezza della disparità di trattamento, con conseguente infondatezza delle questioni sollevate.

## TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 4 aprile 2022, n. 964

### Massima

Spetta alla giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità delle decisioni assunte dal Consiglio comunale di messa in liquidazione di una propria società *in house*, adottate nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, in quanto gli atti in questione sono espressione del potere autoritativo delle amministrazioni pubbliche.

La scelta dell'Ente locale di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs. n. 175 del 2016 deve, in ogni caso, essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni che hanno portato il Comune ad una simile scelta.

### Caso di specie

La vicenda affrontata dal TAR Sicilia con la sentenza in esame ha ad oggetto la legittimità delle deliberazioni del Comune di Messina di messa in liquidazione della società ricorrente "Patrimonio Messina S.p.a." - società *in house* a totale partecipazione pubblica con socio unico il medesimo Comune - adottate nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 a norma del quale, come è noto, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Più in dettaglio nell'ambito del giudizio instaurato dalla società, Patrimonio Messina S.p.a. ha eccepito la violazione dei presupposti di legge per la propria messa in liquidazione nonché la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione sottesi alla scelta assunta dal Comune. Infatti, la ricorrente ha ritenuto di essere stata posta in liquidazione sull'erroneo presupposto circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 20 citato, quando invece la società sin dalla sua costituzione avrebbe svolto la propria attività fruendo di personale distaccato e comandato da altre società partecipate del Comune di Messina e dal Comune stesso, con retribuzioni a carico della stessa ricorrente.

Nel costituirsi in giudizio, l'Ente locale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 30 dell'atto costitutivo della società, a tenore della quale sono demandate al collegio arbitrale *"tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari"*, concludendo per l'infondatezza nel merito del ricorso *ex adverso* proposto.

## **Motivi della decisione**

I Giudici siciliani hanno innanzitutto accertato



l'infondatezza dell'eccezione preliminare prospettata dalla difesa del Comune.

Ha, infatti, chiarito il TAR che, in tema di riparto della giurisdizione, sono pacificamente devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale e prodromica, di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera di incidere sulle vicende societarie (di costituzione, modificazione ed estinzione della società), mentre sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti societari che si pongono "a valle" della scelta di fondo di utilizzo di uno specifico modello societario.

Nel caso di specie non è, comunque ravvisabile una ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo posto che nel Codice del processo amministrativo (o in qualunque altra disposizione di legge rinvenibile nell'ordinamento) non vi è alcuna norma che riconosca che controversie quali quella di cui trattasi debbano essere devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Infatti, le controversie relative a provvedimenti concernenti le *"procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali"* sono soggette al rito abbreviato di cui all'art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., ma ciò non implica anche ed in automatico che la cognizione delle relative controversie sia riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, limitandosi detta disposizione a dettare particolari regole afferenti alla procedura da applicare per la trattazione di tali giudizi.

A quanto esposto consegue, sempre secondo la prospettazione fornita dal TAR Sicilia, che la clausola compromissoria prevista dall'art. 30 dell'atto costitutivo della società ricorrente non può trovare applicazione nel caso di specie ai sensi dell'art. 12 c.p.a. - secondo cui le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c. - concernendo, come chiarito, la controversia interessi legittimi e non diritti soggettivi.

Detta disposizione del Codice del processo amministrativo è, infatti, norma di stretta interpretazione, applicabile solo quando la posizione giuridica soggettiva azionata sia di diritto soggettivo e sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e, di contro, non applicabile quando la posizione giuridica soggettiva azionata abbia natura di interesse legittimo; ciò in quanto l'accordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, comporta indirettamente una deroga alla giurisdizione, avendo l'effetto di affidare al Giudice ordinario, in sede di impugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell'arbitrato, sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

In ogni caso - e quindi anche ove in linea teorica dovesse ritenersi che la questione verta su diritti soggettivi e che la giurisdizione sia esclusiva (il che, come si è detto, è da escludersi) - la clausola compromissoria non potrebbe operare, atteso che l'art. 30 dell'atto costitutivo della società domanda, come anticipato, al collegio arbitrale *"tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità*

*delle delibere assembleari*”, tra le quali non rientra, all’evidenza, quella in esame, ove l’oggetto è costituito dalle dette deliberazioni consiliari del Comune deputate agli adempimenti di cui all’art. 20 citato, da assumere nell’esercizio di poteri pubblicistici.

Nel merito, i Giudici hanno, infine, ricordato che dall’art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 emerge, da una parte, l’obbligatorietà della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e, dall’altra, la necessità di una motivazione da parte degli enti circa le misure adottate; in altri termini, la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nel medesimo art. 20, costituisce adempimento obbligatorio, mentre gli esiti possono essere vari e sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata; scelta che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione (senza interventi) sia in una misura di razionalizzazione, il cui contenuto, a sua volta, può consistere in un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Da quanto sin qui illustrato consegue, dunque, che la scelta del Comune di procedere alla messa in liquidazione di una società partecipata a seguito della ricognizione di cui all’art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 deve essere esternata con motivazione da inserire nella relazione tecnica per dare conto delle ragioni dell’ipotesi ritenuta sussistente (nel caso di specie art. 20, comma 2, lett. b), e della soluzione concretamente scelta tra quelle previste in astratto dal Legislatore, e ciò per consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.

## Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2344

### Massima

In materia ambientale, è il titolare dell'interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge, il quale deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell'ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una A.I.A., ex art. 29 *sexies*, d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste).

### Caso di specie

L'impresa appellata è attiva nel mercato dei prodotti chimici di base e gestisce uno stabilimento industriale soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Al momento del rilascio dell'Autorizzazione, lo scarico della società confluiva in quello di un'altra società, situata all'interno del polo chimico, ma successivamente ha iniziato a recapitare i propri reflui al depuratore biologico, di proprietà di una società pubblica, fissando un limite di scarico per le aldeidi superiore al limite legale. La società, nonostante le varie segnalazioni sollevate dai cittadini dei

Comuni limitrofi per odori molesti associate agli scarichi, ha richiesto il rinnovo dell'A.I.A. con la deroga per i limiti allo scarico delle aldeidi, ottenendo il solo rinnovo. La società, pertanto, ha impugnato l'autorizzazione ma il ricorso è stato respinto e pertanto ha proposto appello.

### **Motivi della decisione**

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello volto a dichiarare l'illegittimità di quella prescrizione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, che ha respinto l'istanza della società appellante, finalizzata al protrarsi della deroga al limite fissato dalla legge, allo scarico dei reflui contenenti sostanze aldeidi.

La società ha un interesse pretensivo che prevede di ottenere un'utilità consistente nella facoltà di non rispettare il limite ordinariamente imposto dalla legge per gli scarichi in acqua dei reflui della sostanza chimica da essa prodotta.

Rispetto a questo interesse di pretesa e all'utilità domandata dall'istante, il quadro normativo assegna un'ampia discrezionalità all'amministrazione, chiamata a contemperare le richiamate ragioni della produzione con gli altri interessi coinvolti nella vicenda, quali, quello primario dell'ambiente, normativamente salvaguardato dalla disciplina dell'A.I.A. (art. 29 *sexies* del D.Lgs. n. 152/2006), e quello della popolazione dei Comuni limitrofi allo stabilimento industriale al pieno e indisturbato godimento e alla salubrità delle loro proprietà, leso dalle immissioni olfattive moleste. L'amministrazione chiamata a provvedere in deroga al limite di legge, pur disponendo di un'ampia discrezionalità al riguardo, deve sempre rifarsi all'art. 29 *sexies*, comma 3 e comma 4 *bis* del citato

D.L.gs n. 152/2006. Se decide di derogare i limiti fissati dalla legge la decisione amministrativa risulta eccezionale e necessita di una più rigorosa valutazione e di una più forte ed articolata motivazione rispetto a quella del provvedimento che invece si conformi al parametro ordinariamente previsto dalla legge

Il Consiglio di Stato ha evidenziato, inoltre, come rispetto ad un interesse di pretesa sia l'interessato a dover dare prova, nel corso del procedimento, del ricorrere di tutti i presupposti che la legge ritiene necessari perché possa essere accordata l'“utilità finale” o il “bene della vita”, e non competa, per converso, all'amministrazione dover dare prova dell'assenza dei suddetti presupposti. Non si esclude, inoltre, che la produzione di reflui contenenti aldeidi oltre i limiti di legge ha concorso a cagionare le immissioni di odori molesti.

Quand'anche, poi, fosse stata offerta la prova della non riconducibilità causale delle immissioni di odori molesti allo scarico “in deroga”, non va dimenticato che, proprio in ragione della richiamata natura eccezionale del superamento dei limiti di legge (i quali, lapalissianamente, costituiscono “la regola”), l'amministrazione avrebbe potuto conflaggenti - avesse deciso di accordare all'interesse ambientale una più spiccata prevalenza e di ricondurre, conseguentemente, il diritto alla produzione e allo scarico della società nei limiti imposti, ordinariamente, dal legislatore, pure in via meramente prudenziale o ritenendo che la deroga fino a quel momento accordata si fosse protratta per un tempo eccessivo.

La natura dell'interesse, anche tenuto conto della disciplina normativa e degli altri interessi coinvolti, finisce, dunque, per orientare lo

svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione finale dell'amministrazione. La deroga costituisce una situazione eccezionale, in linea generale, sempre revocabile o suscettibile di non essere più accordata da parte dell'amministrazione, sicché chi ne beneficia, proprio per la natura interinale del beneficio, deve risultare sempre in condizione di poter rientrare nel limite di legge in un lasso di tempo contenuto.

## Cassazione Civile, Sez. III, 29 marzo 2022, n. 10049

### Massima

L'attribuzione di un fondamento contrattuale alla responsabilità risponde ad una mera diversa "qualificazione giuridica" della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti. Trattasi di un'attività qualificatoria sempre consentita al Giudice di merito, anche di appello, che può provvedervi *ex officio*, a meno che la diversa qualificazione non abbia costituito oggetto di specifica discussione e sia stata espressamente disattesa in favore di altra soluzione del Giudice di primo grado, nel qual caso rimanendo confinato il potere qualificatorio del Giudice del gravame nei soli limiti del devoluto.

### Caso di specie

La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da una paziente, la quale aveva contratto una infezione da HCV in conseguenza dei trattamenti emotrasfusionali subiti nel corso di un intervento chirurgico. Il giudizio, originariamente incardinato nei soli confronti del Ministero della Salute, veniva da questi esteso alla Asl competente, e si concludeva con il rigetto della domanda risarcitoria - qualificata dal Giudice come avente fondamento extracontrattuale - per prescrizione del diritto azionato.

In sede di gravame la danneggiata deduceva *ex art.* 345 c.p.c. che la domanda dovesse ritenersi automaticamente estesa anche alla Asl, sulla base "*di un rapporto oggettivamente unico*". La Corte, nonostante l'eccezione sollevata dalla Asl,



riteneva di natura contrattuale la responsabilità invocata, accogliendo la domanda con condanna del Ministero e della Asl al risarcimento.

Avverso tale pronuncia la Asl proponeva ricorso per cassazione, deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte "*implicitamente disatteso*" l'eccezione di inammissibilità formulata dalla ricorrente nei confronti del gravame interposto dalla danneggiata, nella parte in cui quest'ultima si doleva della mancata condanna dell'Asl al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. In particolare, la censura involge il fatto che mentre in primo grado la domanda era stata proposta solo nei confronti del Ministero e su fondamento extracontrattuale della invocata responsabilità, la corte molisana aveva «*implicitamente quanto immotivatamente ritenuto accoglibile la domanda, ancorché sul diverso fondamento contrattuale*».

Di qui la pretesa violazione dell'art. 345 c.p.c., sul rilievo che «*costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che alteri uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine*».

### **Motivi della decisione**

Il Supremo Collegio dichiara infondato il motivo di ricorso, reputando erronea la tesi censoria per cui la domanda non poteva accogliersi su un

fondamento (contrattuale) diverso da quello (extracontrattuale) che caratterizzava l'originaria domanda.

Contrariamente alle doglianze della ricorrente, infatti, l'attribuzione di un fondamento contrattuale non configura un indebito ampliamento del titolo giuridico mediante l'introduzione di elementi fattuali diversi - tesi, questa, propugnata dalla Asl -, quanto piuttosto una «*mera diversa "qualificazione giuridica" della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti*». Tale configurazione giuridica della fattispecie costituisce invero un'operazione qualificatoria riservata al Giudice sulla base della valutazione della domanda nel suo nucleo immodificabile, nonché dei fatti storici-materiali per come allegati, a nulla rilevando il diritto sostanziale eventualmente invocato dalla parte. Con la conseguenza che, precisa la Corte, se i "fatti materiali" rimangono immutati, è compito del Giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, e - ciò che più interessa ai fini della soluzione della questione - indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (contrattuale o extracontrattuale).

Pertanto, non è ascrivibile alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c. alla parte che proponga per la prima volta in appello una domanda risarcitoria sul diverso fondamento contrattuale, in quanto non è ravvisabile alcuna modifica del *petitum* e della *causa petendi*.

Ciò, puntualizza la Cassazione, è avvalorato da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, come rimarcato da Cass. civ. n. 19186/2020, poiché le differenze di disciplina esistenti tra i due “fondamenti causali” di responsabilità (*i.e.* onere probatorio e prescrizione) esplicano rilevanti riflessi sul piano delle modalità di esercizio della difesa e sulla effettività della garanzia del contraddittorio, ma *«non forniscono alcuna indicazione sulla esatta individuazione della causa petendi e del petitum delle domande risarcitorie ex contractu o ex lege Aquilia»*. Il tutto a tacere del fatto che, con riguardo al criterio discretivo dell’onere probatorio, esso appare sempre più sfumato in materia di responsabilità sanitaria, atteso che in entrambi i regimi di responsabilità è richiesta la prova dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la prestazione sanitaria.

In secondo luogo, in quanto i fatti storici materiali posti a fondamento della responsabilità dell'azienda convenuta sono rimasti gli stessi (trasfusione di sangue infetto nel corso di intervento chirurgico eseguito presso struttura di pertinenza di quest'ultima). Ad una diversa conclusione infatti, soggiunge il Supremo Collegio, si sarebbe potuti pervenire soltanto laddove la qualificazione della natura della responsabilità avesse formato oggetto di specifica discussione e fosse stata espressamente disattesa la ricostruzione avanzata da una delle parti in favore di altra soluzione dal primo Giudice, senza che la questione potesse ritenersi ritualmente devoluta al Giudice d'appello. Ma di tale discussione, chiosa la Corte, non risulta né viene dedotto alcunché.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la

qualificazione della Corte d'Appello in termini di responsabilità contrattuale, assorbendo il distinto motivo di ricorso in ordine all'*exordium praescriptionis* (anteriore di circa un anno, ad avviso della Asl), posto che pur anticipando il termine di decorrenza nulla sarebbe cambiato, essendo l'azione giudiziale stata introdotta prima dei dieci anni in cui si prescrive il credito da responsabilità contrattuale.

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners

**LEAP**  

---

**NEWSLETTER**  

---